

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 934

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ANGIOY, ROBERTI e BASILE GIUSEPPE**

*Annunziata il 4 giugno 1954*

**Proroga della legge 27 dicembre 1953, n. 948, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono note le vicende che hanno portato alla emanazione delle norme in vigore in ordine ai diritti e compensi dovuti al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti.

Queste norme, contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 948, cesseranno di avere vigore col 31 luglio 1954, ma la situazione che verrà a crearsi ove, come è prevedibile, per tale epoca, non sia stato posto in essere un provvedimento organico che regoli la complessa materia e sopperisca al grave pregiudizio finanziario che deriverà al personale interessato, è tale, per cui si rende indispensabile una ulteriore proroga, che consenta al Parlamento di approntare i necessari rimedi.

Non vi è dubbio che sarebbe stato sommaramente augurabile che, con la cessazione della efficacia della legge 27 dicembre 1953, l'insoddisfacente regolamentazione attuale fosse stata sostituita da norme più idonee. Su ciò la IV Commissione finanze e tesoro della Camera si è ripetutamente ed unanimemente pronunciata e l'autorevole voce del Capo dello Stato ha, a sua volta, portato un chiaro e necessario incitamento.

Tuttavia, per ragioni che non sono in alcun modo da imputare alla Commissione stessa, non è stato possibile ad oggi ottenere i necessari provvedimenti.

La emanazione delle norme generali, relative al nuovo trattamento economico

degli impiegati dello Stato, è tuttora da venire e la opportunità della sua concomitanza con la cessazione della attuale corresponsione dei diritti casuali è stata ripetutamente riconosciuta.

Ma, a prescindere da questo aspetto, è altresì evidente come non si possa far luogo alla cessazione delle norme in vigore senza che si sia in qualche modo dato assetto alla materia dei diritti casuali, nel senso di una certa degli oneri che ancora i cittadini debbono sostenere, come corrispettivo di servizi ad essi resi, quali di questi oneri debbano invece cessare, in quali misure essi debbano essere stabiliti, le norme stesse in base alle quali debbano essere riscossi ed incamerati.

Una pura e semplice decadenza delle norme attuali creerebbe uno stato di disagio ancor maggiore di quello deprecato esistente e non ovierebbe ad alcuno dei lamentati inconvenienti.

Aggiungasi l'iniquità del danno economico che ricadrebbe sugli attuali beneficiari, che vedrebbero decurtati i loro proventi nel momento stesso in cui lo Stato ne riconosce l'inadeguatezza e ciò a voler prescindere dalla irreparabilità della situazione di fatto, determinatasi al momento della scelta della carriera nella presunzione del diritto quesito, già da lungo tempo consolidato per legge.

E, in effetti, sempre, nella emanazione delle precedenti norme di proroga, la cessazione del sistema attuale è stato collegato

alla emanazione di nuove norme organiche, nel doppio campo del trattamento economico e della regolamentazione dei diritti.

Non essendosi peraltro verificata alcuna delle previste condizioni, appare evidente la inopportunità di procedere alla tacita decadenza delle norme in vigore.

Le ragioni che ne determinarono la prosecuzione nel dicembre permangono nella loro

interezza, mentre sono venute a cessare le maggiori delle preoccupazioni segnalate nel Messaggio alle Camere del Capo dello Stato, essendosi ad esse ovviato con il provvedimento n. 948.

In tali condizioni abbiamo ritenuto doveroso ed opportuno, sia nell'interesse dello Stato che dei dipendenti interessati, predisporre la presente proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1954, n. 948, è sostituito dal seguente:

« Il termine stabilito nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è prorogato, con efficacia dal 1° novembre 1953, fino alla emanazione delle norme generali relative al nuovo trattamento economico degli impiegati dello Stato »